



PROVINCIA DI RAVENNA

***PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE
(P.S.R. 2007-2013)***

Reg. (CE) del Consiglio n. 1698/2005

Misura 211

Indennità a favore degli agricoltori delle zone montane

AVVISO PUBBLICO

Anno 2012

PER LA RICEZIONE E SELEZIONE DELLE DOMANDE

INDICE

Principali definizioni e abbreviazioni	pag. 3
1. Obiettivi	pag. 3
2. Caratteristiche della misura	pag. 3
3. Beneficiari	pag. 4
4. Requisiti e impegni	pag. 4
5. Prescrizioni generali	pag. 6
6. Aree di applicazione	pag. 7
6.1 Modalità di attribuzione delle superfici alle zonizzazioni previste per l'attuazione del P.S.R.	pag. 7
<i>6.1.1 Definizioni</i>	pag. 7
<i>6.1.2 Tipo di zonizzazione</i>	pag. 8
<i>6.1.3 Definizione operativa delle zonizzazioni cartografate</i>	pag. 8
<i>6.1.4 Strumenti tecnici e gestione dei dati</i>	pag. 8
<i>6.1.5 Aggiornamento della cartografia</i>	pag. 9
6.2 Quadro della situazione delle delimitazioni geografiche necessarie per la gestione dell'Asse 2	pag. 9
7. Domande di indennità	pag. 12
7.1 Presentazione	pag. 12
7.2 Documenti da allegare alla domanda di aiuto	pag. 13
7.3 Competenza	pag. 13
8. Struttura preposta all'istruttoria e Responsabile del procedimento	pag. 14
9. Selezione delle domande	pag. 14
9.1 Graduatorie	pag. 15
9.2 Criteri operativi di selezione	pag. 14
<i>9.2.1 Priorità</i>	pag. 15
<i>9.2.2 Modalità di applicazione dei criteri di selezione</i>	pag. 15
<i>9.2.3 Criteri territoriali</i>	pag. 15
<i>9.2.4 Criteri soggettivi</i>	pag. 17
9.3 Modalità di definizione della graduatoria	pag. 17
9.4 Priorità territoriali	pag. 18
9.5 Criteri soggettivi definiti dalla Regione Emilia-Romagna e dal PRIP	pag. 19
10. Gestione finanziaria	pag. 20
11. Indennità concedibili e cumulabilità dei sostegni erogabili per superficie	pag. 21
11.1 Indennità corrisposta per tipologia di coltura	pag. 21
11.2 Modulazione dell'indennità	pag. 22
11.3 Cumulabilità dei sostegni erogabili per superficie	pag. 23
12. Subentro negli impegni	pag. 23
13. Controlli	pag. 24
14. Perdita dei requisiti e inadempimenti – Irregolarità	pag. 24
15. Condizionalità	pag. 25
16. Accordi Agroambientali Locali	pag. 25
17. Riferimenti normativi	pag. 25
18. Informativa privacy	pag. 26

Principali definizioni e abbreviazioni

P.R.S.R. 2000-2006 Piano Regionale di Sviluppo Rurale 2000-2006 in attuazione del Reg. (CE) 1257/99

P.S.R. 2007-2013 Programma di Sviluppo Rurale in attuazione del Reg. (CE) 1698/05

P.R.I.P. Programma Rurale Integrato Provinciale

Annualità di riferimento dell'indennità: periodo, di durata ANNUALE, calcolato dal giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle "domande di indennità" cui è da riferire il pagamento delle medesime Indennità

Periodo di impegno: periodo, di durata QUINQUENNALE, calcolato dal giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle domande cui è da riferire la decorrenza degli adempimenti connessi all'impegno di "proseguire l'attività agricola ... per almeno 5 anni a decorrere dal primo pagamento" (art. 37, comma 2, del Reg. (CE) 1698/05)

Amministrazione competente: Amministrazione (Ente) territorialmente competente secondo quanto disposto dalla "governance" dei P.R.I.P.

Condizionalità norme relative al quadro regolamentare nazionale e regionale in ordine al regime di condizionalità in applicazione del Reg. (CE) 73/2009 che ha abrogato il Reg. (CE) 1782/03. I riferimenti al regolamento (CE) n. 1782/2003 nel P.S.R. 2007-2013, in atti e in disposizioni attuative sono da intendersi riferiti al Reg. (CE) 73/2009

1. Obiettivi

Il presente Avviso Pubblico si pone l'obiettivo di definire in dettaglio le modalità di gestione e le procedure di accesso ai finanziamenti previsti dalla Misura 211 del P.S.R. 2007-2013 per l'anno 2012.

Secondo quanto stabilito dal P.S.R. 2007-2013 *la Misura contribuisce all'obiettivo specifico dell'Asse 2 "Mantenere le attività agricole sostenibili nelle aree svantaggiate montane e collinari". La prosecuzione dell'attività agricola nelle zone svantaggiate di montagna, garantendo il mantenimento di una gestione attiva delle superfici agricole, in particolare attraverso l'attuazione della condizionalità, risulta difatti un elemento indispensabile per tutelare l'ambiente e gli spazi naturali. Inoltre, attraverso la priorità attribuita alle aree agricole ad alto valore naturalistico la Misura concorre all'obiettivo specifico dell'Asse 2 "Salvaguardare e valorizzare la biodiversità di specie e habitat dei territori agricoli e forestali, favorire una corretta gestione delle aree della Rete Natura 2000, tutelare e sviluppare i sistemi agricoli e forestali ad alto valore naturalistico (AVN)".*

La Misura contribuisce altresì a *compensare il deficit di reddito a carico degli agricoltori che esercitano la propria attività nelle aree montane caratterizzate da svantaggi naturali.*

2. Caratteristiche della Misura

L'indennità per ettaro di superficie agricola utilizzata (S.A.U.) viene corrisposta agli agricoltori delle zone svantaggiate delle aree montane. La Misura è orientata a sostenere le aziende agricole indipendentemente dal loro orientamento produttivo e, ai fini della sostenibilità delle attività agricole, richiede esclusivamente il rispetto delle norme della Condizionalità di cui al Reg. (CE) n. 1782/03. Il sostegno concesso è differenziato in funzione del tipo di destinazione colturale delle superfici e viene ridotto in funzione della classe di estensione aziendale. In ogni caso per la concessione degli aiuti gli impegni e le condizioni devono essere mantenute dall'agricoltore per almeno cinque anni.

I sostegni vengono erogati in base ad un criterio per il quale le aziende di grandi estensioni vengono sostenute meno rispetto a quelle più piccole. E' ampia la tipologia aziendale che può avere accesso al regime di sostegno che comunque dovrà garantire una minima disponibilità di SAU e il rispetto della sola condizionalità.

Per l'adesione alla Misura è concesso un sostegno di durata annuale.

3. Beneficiari

Possono beneficiare delle indennità di cui alla Misura 211 gli imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile con età inferiore a 65 anni, con priorità per gli Imprenditori Agricoli Professionali, di cui al D.Lgs. n. 99/04.

Possono accedere al pagamento dell'indennità compensativa gli imprenditori agricoli iscritti all'Anagrafe delle Aziende Agricole con situazione dei dati debitamente validata conformemente a quanto previsto dal R.R. 17/2003, in possesso di partita IVA agricola o combinata e inseriti, se ne ricorre l'obbligo in base alle caratteristiche aziendali, al registro delle imprese agricole della C.C.I.A.A., che conducono terreni agricoli nel territorio regionale montano, classificato svantaggiato ai sensi dell'art. 3, paragrafo 3 della Direttiva 75/268/CEE, che ricade nelle aree di cui all'art. 50, paragrafo 2 del Reg. (CE) n. 1698/2005.

Al fine di definire la condizione "anagrafica" sopra richiamata, in caso di corresponsabilità nella conduzione di aziende agricole, si specifica che:

A. nelle società di persone l'età inferiore a 65 anni, dovrà essere posseduta da almeno uno dei soci che esercitano mansioni tecnico-gestionali;

B. nelle società di capitale l'età inferiore a 65 anni dovrà essere posseduta da un Amministratore.

Nelle cooperative, sempre al fine di definire la condizione "anagrafica", si applicheranno le disposizioni prescritte per le società di capitale.

4. Requisiti e impegni

Per beneficiare delle indennità gli imprenditori agricoli devono rispettare le "condizioni di ammissibilità" definite nel P.S.R. 2007-2013.

Il requisito anagrafico (età inferiore a 65 anni), per l'annualità cui si riferisce ogni singolo bando, deve essere posseduto alla data di presentazione della domanda di aiuto.

I requisiti di accesso dovranno fare riferimento alla totalità delle particelle condotte dal richiedente alla data di presentazione della domanda.

Per il calcolo delle UBA si farà riferimento

- alla consistenza media dei capi risultante nell'Anagrafe delle aziende agricole al momento della presentazione della domanda;

- ovvero, qualora la consistenza media risultante dall'Anagrafe non rispecchi il numero di UBA presenti in azienda al momento della presentazione della domanda, potrà essere dichiarata dal richiedente la consistenza media dall'inizio dell'anno solare corrente al momento della presentazione della domanda.

A) Condizioni di ammissibilità per le aziende

- il beneficiario deve essere titolare di una superficie minima di 5 Ha di SAU; nel periodo di impegno la SAU condotta in area svantaggiata non può risultare inferiore a 2,5 ettari.

- almeno il 50% della SAU deve ricadere in area svantaggiata

- l'attività agricola deve essere mantenuta per i 5 anni successivi alla presentazione della domanda

Nel caso di presentazione di più domande di pagamento di indennità nel periodo di impegno, la decorrenza dei termini per l'impegno di mantenimento dell'attività agricola è da assumere in riferimento alla data di scadenza del bando relativo alla prima domanda di indennità riferita alla Misura 211.

I richiedenti che conducono terreni ubicati in Comuni dell'Alta Valmarecchia, qualora abbiano già presentato domande riferibili alla Misura 211 del PSR della Regione Marche per le annualità precedenti, dovranno computare la decorrenza del vincolo quinquennale di conduzione dell'azienda dalla scadenza del bando relativo alla prima domanda di indennità ammessa a pagamento nel periodo 2007-2013 nella medesima Regione; sarà cura degli stessi richiedenti indicare, nelle

domande presentate in riferimento al presente Programma, la decorrenza del periodo di vincolo di conduzione secondo il sopradescritto criterio.

- *L'attività agricola deve essere svolta nel rispetto delle norme previste in applicazione della Condizionalità di cui agli articoli 3, 4 e 5 del Regolamento (CE) n. 1782/03.*

Il Reg. (CE) 73/2009 ha abrogato il Reg. (CE) 1782/03; i riferimenti al regolamento (CE) n. 1782/2003 sono da intendersi riferiti al nuovo Regolamento.

Le prescrizioni previste per la Condizionalità devono essere rispettate per l'intero periodo di impegno quinquennale.

A norma dell'art. 50 bis del Reg. (CE) 1698/05 **il beneficiario che riceve pagamenti per indennità della Misura 211** è tenuto a rispettare "nell'insieme della sua azienda, i criteri di gestione obbligatori e la buona condizione agronomica e ambientale di cui agli articoli 5 e 6 e agli allegati II e III del regolamento (CE) n. 73/2009".

A norma dell'art. 23 del Reg. (CE) 1975/06 "in caso di accertamento di un'inadempienza, si applica una riduzione all'importo complessivo ... che è stato o sarà erogato al beneficiario in base alle domande di pagamento che ha presentato o presenterà nel corso dell'anno civile dell'accertamento".

In particolare, coerentemente con quanto stabilito per la Condizionalità nella Regione Emilia-Romagna per il rispetto della Direttiva 91/676/CEE "Nitrati", il carico massimo di UBA ammissibile è pari a 2 UBA/Ha nelle aree vulnerabili ai nitrati (corrispondente a 170 unità di azoto annue per ettaro, fatte salve eventuali deroghe concesse ai sensi della Decisione della Commissione 2011/721/CE e del relativo piano di attuazione della Regione di cui alla determinazione n. 776 del 2012) e di 4 UBA (corrispondente a 340 unità di azoto annue per ettaro) per le superfici ricadenti all'esterno delle aree vulnerabili.

Devono essere rispettati i seguenti limiti per anno:

- in Zone Vulnerabili per la direttiva "Nitrati", 170 kg/ettaro di azoto al campo (fatto salvo le deroghe di cui sopra), al netto delle perdite,

- nelle altre zone 340 kg/ettaro.

Il riferimento per definire il peso equivalente delle specie animali di interesse zootecnico in rapporto all'azoto prodotto è dato dalla tabella in Allegato 4 (Tabella con parametri di calcolo e codifiche di riferimento) alla determinazione del Direttore Generale Ambiente 4 marzo 2008, n. 2184, che specifica i criteri operativi in ordine al Piano d'azione previsto dalla Direttiva Nitrati.

Poiché la Misura 211 del P.S.R. 2007-2013 prevede l'impegno a mantenere l'attività agricola in zona svantaggiata per i 5 anni successivi alla domanda relativa al primo pagamento di indennità, sarà cura del richiedente garantire l'ottemperanza all'impegno medesimo a prescindere dalla durata dei titoli di possesso sussistenti all'atto di presentazione della stessa.

Pertanto, fatta eccezione per le "cause di forza maggiore" non prevedibili al momento della presentazione della prima domanda, il mancato proseguimento dell'attività agricola comporta il recupero delle indennità corrisposte nel "periodo di impegno" ai sensi dell'art. 73 del Reg. (CE) 796/2006 e dell'art. 2 del Reg. (CE) 1975/2006, fatto salvo il caso di subentro nell'impegno come da specifico paragrafo.

B) Condizioni di ammissibilità per le superfici

Con riferimento alle tipologie suscettibili di essere riconosciute per il computo delle indennità da corrispondere di cui al successivo paragrafo "Indennità concedibili" si specificano le seguenti condizioni di ammissibilità per le superfici:

- *le superfici devono essere ricadenti in aree svantaggiate;*

- *le superfici a castagneto devono essere accatastate come castagneto da frutto e governate a frutto;*

- *i prati-pascoli devono essere sfalciati almeno una volta all'anno e/o pascolati almeno due mesi all'anno.*

- per i pagamenti connessi all'attività zootecnica, il rapporto tra le U.B.A. allevate e la superficie foraggera (superfici a silomais escluse) non deve essere inferiore a 0,5 nell'“annualità di riferimento dell'indennità”;
- l'effettiva situazione aziendale, con particolare riferimento alle superfici foraggere, deve essere coerente con quanto indicato in domanda e con la documentazione catastale;
- la conduzione dei terreni e l'attività zootecnica devono essere conformi alla legislazione vigente in materia ambientale e di identificazione e registrazione degli animali.

Relativamente alla qualità di coltura catastale prescritta dal PSR per i castagneti, si specifica che, in applicazione dell'art. 2 comma 33 del D.L. 262/2006, convertito con modificazioni con Legge n. 286/2006, per i beneficiari che hanno un Piano Colturale validato sul Sistema Operativo delle Pratiche dell'AGREA (SOP), la determinazione della qualità catastale delle superfici di possesso fa riferimento ai macrousi delle superfici aziendali popolati sull'anagrafe, detti macrousi sono infatti oggetto di interscambio dati con l'Agenzia del Territorio.

La modalità dichiarativa prevista dal modello 26, rimane comunque valida per quelle particelle che non risultano inserite in un fascicolo aziendale o che pur essendo non sono state inserite in un piano colturale sul SOP di AGREA.

5. Prescrizioni generali

Tutti i requisiti e le condizioni per l'accesso devono essere posseduti all'atto di presentazione della domanda. La mancanza anche di uno solo dei requisiti sopra elencati costituisce motivo di non ammissibilità della domanda. Si intende per mancanza anche il conseguimento del requisito in un momento successivo alla presentazione della domanda.

L'istruttoria dei requisiti di accesso verrà effettuata tenendo conto di quanto stabilito dal Reg. (UE) 65/2011 ed in particolare delle disposizioni di cui alla nota congiunta della D.G. Agricoltura della Regione Emilia-Romagna e del Direttore di Agrea prot. 180140 del 25/7/2011 "Applicazione del Reg. (UE) 65/2011 della Commissione - Indicazioni operative".

E' fatto obbligo alle aziende che presentano domanda per la Misura 211 di comunicare per iscritto all'Ufficio istruttore competente, qualunque evento (causa di forza maggiore, momentaneo spostamento non programmato dei capi dall'azienda per alpeggio o transumanza) che possa comportare l'impossibilità oggettiva di rispettare i requisiti e gli impegni presi.

Tale comunicazione deve essere effettuata:

- entro 10 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui sia possibile procedervi - come stabilito dall'art. 47, secondo comma, del Reg. (CE) 1974/06 - in caso di impossibilità per causa di forza maggiore;
- 48 ore prima dello spostamento dei capi aziendali, con indicazione precisa della sede sostitutiva.

Per i richiedenti che siano già stati ammessi a beneficiare dell'indennità compensativa con riferimento alla Misura 2.e del P.R.S.R. 2000-2006, l'assunzione di impegni riferibili alla Misura 211 del P.S.R. 2007-2013 comporta l'automatico trasferimento di eventuali impegni ancora da concludere relativi alla Misura 2e in impegni a valere sulla Misura 211.

Il nuovo impegno decorrerà per 5 anni dal giorno successivo alla scadenza del termine di presentazione della prima domanda di indennità relativa alla Misura 211.

Nel P.S.R. 2007-2013 per beneficiare della corresponsione delle indennità compensative, sia per la Misura 211 che per la Misura 212, è indicata quale condizione per l'ammissibilità la prevalenza della SAU in area svantaggiata: *“almeno il 50% della SAU deve ricadere in area svantaggiata”*.

In considerazione del fatto che non vengono fornite ulteriori specificazioni sull'accezione del termine "area svantaggiata", al fine di corrispondere più propriamente agli obiettivi perseguiti delle Misure in questione, per "area svantaggiata" si intende l'accezione estensiva e si dispone quanto segue.

Il computo della percentuale della SAU in area svantaggiata terrà sempre in considerazione la somma delle estensioni delle particelle ricadenti in entrambe le aree svantaggiate (sia quelle inerenti all'attuazione della Misura 211 che quelle inerenti all'attuazione della Misura 212), anche per il caso in cui venga presentata o sia ammissibile a contributo una sola domanda relativa a una sola delle due Misure.

Ne consegue che risulta possibile per gli imprenditori agricoli che conducono Aziende nelle quali più del 50% della SAU ricade in area svantaggiata (considerando sia quella inerente all'attuazione della Misura 211 che quella inerente all'attuazione della Misura 212) presentare distinta domanda per entrambe le Misure, richiedendo a pagamento distintamente le particelle di rispettiva competenza.

Nei casi per i quali risultino finanziabili, per uno stesso beneficiario, nella stessa annualità, sia una domanda per indennità di cui alla Misura 211 che una domanda per indennità di cui alla Misura 212, la riduzione percentuale prevista per la "modulazione" è da applicare computando comunque l'intera SAU aziendale.

6. Aree di applicazione

La Misura si applica su tutto il territorio provinciale montano, classificato svantaggiato ai sensi dell'art. 3, paragrafo 3 della Direttiva 75/268/CEE, che ricade nelle aree di cui all'art. 50, paragrafo 2 del Reg. (CE) del Consiglio n. 1698/2005, con priorità nelle aree agricole ricadenti nella Rete Natura 2000 ai sensi delle Direttive n. 79/409/CEE e n. 92/43/CEE, nelle Zone Vulnerabili ai sensi della Direttiva n. 91/676/CEE "Nitrati" e in quelle ad alto valore naturalistico. Inoltre, è data priorità alle ulteriori aree preferenziali secondo quanto stabilito dal P.S.R. 2007-2013, dai P.R.I.P. e nella Parte generale del Programma Operativo dell'Asse 2.

Ai fini della delimitazione delle aree si farà riferimento alle zonizzazioni di cui al paragrafo 5.3.2.2. del P.S.R. 2007-2013 nonché a quanto previsto nei P.R.I.P..

Per essere ammessi al pagamento delle indennità almeno il 50% della **S.A.U. aziendale** dovrà essere compresa in area svantaggiata.

Ai fini della individuazione delle aree preferenziali definite per la Misura si farà riferimento ai contenuti del P.S.R. 2007-2013, come recepiti nei P.R.I.P..

Per quanto attiene la classificazione delle zone riferite ai territori dell'Alta Valmarecchia si fa riferimento a quanto previsto dal paragrafo 9 della Sezione "Modalità di attribuzione delle superfici alle zonizzazioni previste per l'attuazione del P.S.R." di cui all'Allegato I della deliberazione n. 1393/2010.

6.1. Modalità di attribuzione delle superfici alle zonizzazioni previste per l'attuazione del P.S.R.

Di seguito si riporta un sunto di quanto disposto dalla Deliberazione di Giunta Regionale 17 marzo 2008, n. 363; per una trattazione completa si rimanda all'atto sopraccitato.

6.1.1 Definizioni

- Zonizzazione: delimitazione o tematismo geografico che esprime specifiche sensibilità ambientali del territorio regionale, richiamata dal P.S.R. (capitolo 5.3.2.2 e/o schede di misura) o dai P.R.I.P.
- Ente gestore della cartografia: Regione o Provincia che, attraverso una propria struttura organizzativa, definisce, gestisce e aggiorna una determinata cartografia utilizzata nel P.S.R. o nei P.R.I.P.
- SITI: sistema informativo territoriale (GIS) utilizzato da AGREA per la gestione della cartografia tematica e catastale, che fa parte del sistema integrato di gestione e controllo di cui al Reg. (CE) n. 796/2004

- Sistema Operativo Pratiche (SOP): sistema informativo gestionale di AGREA utilizzato per la presentazione e l'istruttoria delle domande di contributo
- Anagrafe delle aziende agricole: banca dati della Regione nella quale sono inserite le informazioni relative ai soggetti pubblici e privati, esercenti attività agricola, agroalimentare, forestale e della pesca che intrattengono rapporti con la pubblica Amministrazione in materia di agricoltura

6.1.2 Tipo di zonizzazione

Le zone individuate dal P.S.R. e dai P.R.I.P., ai fini del loro utilizzo per la gestione come aree preferenziali, possono essere (rif. alla colonna "tipo di zonizzazione" della Tabella di cui al paragrafo 6.2.):

- Cartografate: esiste una carta approvata che definisce il perimetro poligonale della zonizzazione. Le aree cartografate a loro volta possono individuare confini amministrativi interi (province o comuni) o perimetri non riconducibili a confini amministrativi.
- Dichiarate: l'attribuzione delle particelle deve essere dichiarata e non risulta da una sovrapposizione cartografica in quanto:
 - è disponibile una cartografia di tipo non poligonale (lineare o puntuale) che non permette la sovrapposizione con le particelle come nel caso delle aree preferenziali seguenti:
 - Reti ecologiche di cui alla L.R. n. 20/2000 e L.R. n. 6/2005 (solo per i punti definiti "stepping stones" o nicchie ecologiche rompitratto);
 - Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei (art. 5 del PTCP, solo per i punti definiti dall'art. 5.3c "sorgenti" e dall'art. 5.3d "risorgive").

In quest'ultimo caso vanno dichiarate le particelle catastali toccate dalla cartografia di tipo puntuale.

6.1.3 Definizione operativa delle zonizzazioni cartografate

L'identificazione delle zonizzazioni cartografate, come definite al punto 2, riguarda unicamente cartografia ufficialmente approvata dagli Enti gestori che hanno provveduto ad inviare il materiale informatizzato ad AGREA.

La tabella al paragrafo 5.2. contiene la lista delle cartografie di competenza regionale e provinciale utilizzate e le informazioni relative agli estremi dell'approvazione dei singoli tematismi.

6.1.4 Strumenti tecnici e gestione dei dati

Il sistema SITI utilizzato da AGREA è lo strumento informatico per ricondurre le particelle catastali, riguardanti superfici oggetto di aiuto e dichiarate dal richiedente, alle diverse zonizzazioni previste dal P.S.R. e dai P.R.I.P., in seguito a sovrapposizione cartografica.

La cartografia disponibile e approvata alla data di riferimento stabilita al punto 5.1.5 viene caricata da AGREA in SITI prima dell'apertura dei bandi territoriali.

La cartografia viene sovrapposta per intersezione cartografica con le particelle catastali presenti a sistema.

Il risultato della sovrapposizione definisce esclusivamente l'elenco delle particelle che ricadono nelle zonizzazioni cartografate. Per le particelle che non sono interessate dalla zonizzazione il sistema non individua alcun attributo.

Il criterio utilizzato per l'attribuzione è l'inclusione dell'intera particella interessata anche solo parzialmente dalla delimitazione.

Il sistema SITI si interfaccia con l'Anagrafe delle aziende agricole: i dati di appartenenza delle delimitazioni provenienti dal sistema SITI costituiscono un supporto alla compilazione della situazione anagrafica e vengono messi a disposizione del CAA. L'operatore del CAA può importare i dati aggiornati delle sovrapposizioni per l'intera azienda tramite l'apposita funzione.

I richiedenti prendono visione della situazione presente in Anagrafe in merito all'appartenenza delle particelle aziendali alle diverse delimitazioni e segnalano al CAA eventuali modifiche e integrazioni necessarie.

Ogni modifica e integrazione deve essere accompagnata dalla presentazione della documentazione comprovante la relativa dichiarazione.

Per le zonizzazioni non inserite nel sistema SITI le informazioni di appartenenza devono essere integrate in Anagrafe dal richiedente, esibendo la necessaria documentazione.

Una volta terminate le eventuali modifiche o integrazioni, il CAA valida la posizione anagrafica completa dell'azienda, compresi i dati di appartenenza delle particelle aziendali alle delimitazioni geografiche.

Al momento della validazione del fascicolo aziendale vengono consolidati tutti i dati, sia che provengano da una sovrapposizione, sia che vengano dichiarati dal richiedente.

Con la validazione, i dati sono messi a disposizione del sistema SOP di AGREA per l'inserimento nelle domande di aiuto.

6.1.5 Aggiornamento della cartografia

L'insieme della cartografia caricata a sistema nonché i dati relativi alle zonizzazioni da dichiarare costituiscono la base di riferimento del presente avviso pubblico per le istruttorie e la formulazione delle relative graduatorie.

La cartografia utilizzabile è solo quella approvata, secondo l'iter amministrativo specifico della zonizzazione considerata.

6.2. Quadro della situazione delle delimitazioni geografiche necessarie per la gestione dell'asse 2

Di seguito si riporta l'incidenza delle singole delimitazioni sulle Misure/Azioni interessate ed il tipo di zonizzazione.

Zonizzazione	Riferimento normativo	Atto di approvazione	Misura – Azione interessata	Tipo di zonizzazione
Zone svantaggiate	Reg. (CE) 1698/05, art. 50 Dettaglio applicativo della Direttiva 268/75	Deliberazione della Giunta Provinciale del 25/02/2008 n. 65	• 211	Cartografata
Zone di particolare interesse paesaggistico ambientale (art.19 del P.T.P.R. come recepito dal P.T.,C.P.)	Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale	Delibera del Consiglio Provinciale 28-02-2006 n. 9	• 211	Cartografata

Zone di tutela naturalistica (art.25 del P.T.P.R come recepito dal P.T.C.P.)	Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale	Delibera del Consiglio Provinciale 28-02-2006 n. 9	• 211	Cartografata
Aree protette (Parchi e riserve naturali)	L. R. 6/2005		• 211	Cartografata
Reti ecologiche di cui alla L.R. n. 20/2000 e L.R. n. 6/2005	Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale	Delibera del Consiglio Provinciale 28-02-2006 n. 9	• 211	Cartografata
Rete Natura 2000	Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE Deliberazione regionale 167/2006	//	Tutte le misure dell'asse 2	Cartografata
Oasi di protezione della fauna	L. R. 8/1994	Provvedimenti del Dirigente del Settore Politiche Agricole e Sviluppo Rurale del 20 gennaio 2003, n. 23, 24, 25, 26, 27; Provvedimento del dirigente del settore Politiche Agricole e Sviluppo Rurale del 23 gennaio 2003, n. 29; Decreto della Regione Emilia Romagna del 24/08/1972, n. 144, pg. 7809; Delibera del Consiglio provinciale n. 391 del 18/11/1980 pg. 16174/80; Decreto ministeriale del 18/11/1968 prot. 70953 – 73866; Decreto ministeriale del 14/05/1969, prot. 72090; Deliberazione del consiglio provinciale del 27/03/1979, n. 144, pg. 5375/79; Decreto ministeriale 9/2/1972; Deliberazione della giunta regione Emilia	• 211	Cartografata

<p>Aziende faunistico-venatorie in zone svantaggiate</p>		<p>Romagna del 29/8/1975, n. 2818; Decreto Ministeriale 5 marzo 1970; Decreto Ministeriale 25/05/1968; Decreto Ministeriale del 6/7/1970.</p> <p>Provvedimenti del Dirigente del Settore Politiche Agricole e Sviluppo Rurale 14/11/2006, n. 611 e ss.mm.ii. - 05/12/2008, n. 636 e ss.mm.ii. - 15/12/2008, n. 651 e ss.mm.ii. - 7/12/2007, n. 694 e ss.mm.ii. - 17/12/2008 n. 657 e ss.mm.ii.;</p> <p>Delibera di G.P. della Provincia di Forlì-Cesena, n. 89339/2003 del 23/12/2003 e ss.mm.ii.</p>		
<p>Zone vulnerabili ai nitrati</p>	<p>Direttiva 91/676/CEE</p> <p>Deliberazione Assemblea Legislativa RER n. 96 del 16/01/2007 e ss.mm.ii.</p> <p>Piano di Tutela delle Acque</p>	<p>//</p>	<p>Tutte le Misure dell'Asse 2</p>	<p>Cartografata</p>
<p>Pertinenze idrauliche dei principali canali di bonifica</p>	<p>Specifici atti delle Province</p>	<p>Provvedimento del Dirigente del Settore Politiche Agricole e Sviluppo Rurale n. 114 del 06/03/2008</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 211 	<p>Cartografata</p>
<p>Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua (artt. 17 e 34 del P.T.P.R. come recepiti dal P.T.C.P.)</p>	<p>Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale</p>	<p>Delibera del Consiglio Provinciale 28-02-2006 n. 9</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 211 	<p>Cartografata</p>

Zonizzazione	Riferimento normativo	Atto di approvazione	Misura – Azione interessata	Tipo di zonizzazione
Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei (art.28 del P.T.P.R. come recepito dal P.T.C.P.)	Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale	Delibera del Consiglio Provinciale 28-02-2006 n. 9	• 211	Cartografata
Zone di rispetto delle acque destinate al consumo umano (art.42 Titolo III PTA)	Piano di Tutela delle Acque Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale	Provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Suolo n. 85 del 04/03/2008	• 211	Cartografata
Zone di protezione delle acque sotterranee in territorio collinare montano (art.44, lett. C del PTA, PTCP)	Piano di Tutela delle Acque Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale	//	• 211	Al momento dell'approvazione del presente atto la cartografia regionale fa parte del solo quadro conoscitivo del Piano di tutela delle acque e non è approvata. Le Province stanno predisponendo la cartografia di dettaglio che verrà integrata nei PTCP. Pertanto, per i bandi 2008 tali zone non saranno utilizzate come area preferenziale. Per i bandi successivi, sarà possibile utilizzare tali zone solo in seguito alla formale conclusione dell'iter di approvazione.
Zone di protezione delle acque sotterranee in territorio pedecollinare e di pianura (art. 44, lett. A e Tavola 1 del PTA, PTCP)	Piano di Tutela delle Acque Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale	//	• 211	Cartografata

Per essere ammessi al pagamento delle indennità almeno il 50% della S.A.U. aziendale dovrà essere compresa in area svantaggiata.

7. Domande di indennità

7.1 Presentazione

Con riferimento all'art. 3 del Reg. (CE) 1975/06, lettera a), e al paragrafo 5.3.2.4 del P.S.R. 2007-2013 possono beneficiare delle indennità di cui alla Misura 211 gli imprenditori agricoli di cui al

paragrafo 3 "Beneficiari" che in seguito alla presentazione di apposita domanda risultano collocati in posizione utile per il finanziamento nella specifica graduatoria.

Le domande di indennità compensative per la Misura 211 (e le eventuali rettifiche) dovranno essere presentate secondo le modalità definite da AGREA.

Per ognuna delle annualità di attuazione della Misura 211, le domande di aiuto/pagamento delle indennità compensative dovranno essere presentate entro la scadenza ultima per la presentazione delle domande per aiuti connessi alla superficie di cui all'art. 11 del Reg. (CE) n. 1122/2009 e sue successive modifiche ed integrazioni.

Per ognuna delle annualità di attuazione della Misura 211, AGREA provvederà a dare comunicazione del primo giorno utile per la presentazione delle domande di aiuto/pagamento.

Nel caso in cui le superfici per le quali è richiesta l'indennità siano ubicate in territori di più Amministrazioni competenti, i **requisiti di accesso** faranno riferimento alla totalità delle particelle condotte dal richiedente alla data di presentazione della domanda.

La Misura 211 *intende sostenere e promuovere uno sviluppo sostenibile del territorio delle aree svantaggiate della Regione*, pertanto non sono da ritenersi finanziabili particelle ricadenti in territori di altre Regioni.

I beneficiari di indennità compensative, successivamente al primo pagamento, se non presentano domanda di indennità anche per le altre annualità del periodo di impegno, sono comunque tenuti all'aggiornamento dei dati nel fascicolo aziendale in caso di variazioni.

Le domande cartacee con protocollazione presso la Provincia di Ravenna, secondo quanto stabilito dalle disposizioni di AGREA, devono pervenire presso l'URP sito in Ravenna - Piazza dei Caduti per la Libertà n. 2/4 entro l'orario d'ufficio del giorno di scadenza dell'avviso pubblico pena l'inammissibilità alla graduatoria.

Nel caso in cui la procedura AGREA venga modificata, dette modifiche si intendono automaticamente ricomprese nelle modalità di presentazione del presente avviso.

La presentazione tardiva delle domande è ammessa nei limiti ed alle condizioni previste dall'art. 23 del Reg. (CE) 1122/2009, come disposto dall'art. 8 del Reg. (UE) 65/2011.

7.2 Documenti da allegare alla domanda di aiuto

Con atto del dirigente del Settore Politiche Agricole e Sviluppo Rurale n. 194 del 2/4/09 è stato approvato il modello di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e di certificazione nel quale il richiedente dichiara le priorità relative alla Misura. Detta dichiarazione sostitutiva dovrà pervenire unitamente alla trasmissione della domanda cartacea.

Inoltre dovrà pervenire insieme alla domanda la documentazione eventuale a supporto di modifiche e integrazioni alle aree preferenziali cartografate e caricate nel sistema SITI e validate in Anagrafe delle aziende agricole.

7.3 Competenza

La domanda di indennità per la Misura 211 è **unica**, anche se le particelle agricole condotte nella relativa zona svantaggiata ricadono in territori di più Amministrazioni competenti.

Per i casi di domande le cui particelle ricadenti in area svantaggiata siano comprese in territori di differenti Amministrazioni, la competenza relativa alla selezione delle stesse e al loro eventuale finanziamento spetta ad ogni Amministrazione coinvolta, per i territori di rispettiva competenza. Pertanto, ad ogni Amministrazione competerà la totalità delle particelle per le quali è richiesto il pagamento delle indennità nell'ambito del proprio territorio di competenza.

Nei casi in questione si procederà come di seguito indicato.

Verrà individuata una Amministrazione definita “titolare”, rappresentata dalla Amministrazione in cui è ubicata la maggior parte della SAU oggetto di domanda ed una o più Amministrazioni definite “cointeressate”.

AGREA segnalerà alle Amministrazioni “titolari”, attraverso un apposito report, quali sono le domande che hanno superfici ricadenti anche in altre Amministrazioni e scaricherà i dati di tali domande alle rispettive Amministrazioni “cointeressate”.

Le Amministrazioni “cointeressate” comunicheranno l’esito dell’istruttoria in ordine al diritto o meno al pagamento alla Amministrazione “titolare” prima che questa adotti l’atto di concessione, che sarà comunque unico per singola domanda anche se afferente a superfici ricadenti in territori di più Amministrazioni competenti.

Le specifiche risorse assegnate a ogni singola Amministrazione competente sono destinate alla totalità delle particelle agricole per le quali è dovuta la corresponsione dell’indennità ricadenti nel proprio territorio; ciò anche se, per i casi di domande riferibili a più ambiti territoriali, la titolarità della domanda fosse attribuita ad altra Amministrazione.

La sommatoria degli importi degli atti di concessione di ciascuna Amministrazione potrà quindi differire dall’entità delle risorse complessivamente assegnate, in ragione della maggiore o minore incidenza di superfici fuori territorio selezionate da altre Amministrazioni.

8. Struttura preposta all’istruttoria e Responsabile del procedimento

Il settore preposto all’istruttoria è il Settore Politiche Agricole e Sviluppo Rurale con sede a Ravenna, in Viale della Lirica 21.

Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Agr. Massimo Stefanelli.

Gli uffici presso i quali è possibile l’accesso agli atti sono a Ravenna - Viale della Lirica n. 21, tel. 0544/258484-258491.

Per informazioni contattare

- Sig. Naldoni Valter: Faenza – Via Camangi n. 29/7 tel 0546/600518
- Sig. Faustini Matteo: Ravenna - Viale della Lirica n. 21 tel 0544/258491
- Si.gra Sintoni Laura: Ravenna - Viale della Lirica n. 21 tel 0544/258484

9. Selezione delle domande

9.1 Graduatorie

Le DGR 281/09, 169/2010 303/2011 e ss.mm.ii. prevedono che, nell’ipotesi in cui la dotazione finanziaria destinata a ciascun bando risulti sufficiente al soddisfacimento di tutte le domande pervenute e ritenute ammissibili, l’Amministrazione competente ha la facoltà di approvare un elenco di beneficiari ordinato secondo la cronologia di protocollazione senza l’attribuzione dei punteggi derivanti dall’applicazione degli specifici criteri di selezione.

Nei casi in cui le risorse assegnate ad ogni Amministrazione competente non siano sufficienti a soddisfare le richieste relative a particelle ricadenti nei territori di propria rispettiva competenza, si dovrà procedere ad approvare specifiche graduatorie applicando i criteri di seguito indicati.

Le graduatorie per la selezione delle domande hanno valore per la sola annualità di riferimento dell’indennità.

L’atto di approvazione degli elenchi delle domande ammissibili o delle graduatorie sarà reso disponibile per tutti i beneficiari tramite pubblicazione sul sito Internet della Provincia <http://www.provincia.ra.it/> e tramite affissione all’Albo Pretorio provinciale con l’esclusione di ogni altra comunicazione formale.

9.2 Criteri operativi di selezione

I criteri di selezione indicati nei bandi provinciali devono fare riferimento a quanto previsto nel P.S.R. 2007-2013, nei P.R.I.P. e nella *Parte generale* del Programma Operativo dell'Asse 2.

9.2.1 Priorità

Le priorità sono stabilite dal P.S.R. e si distinguono in tre tipologie:

- Territoriali

Tali priorità vengono assegnate a superfici agricole/forestali che ricadono in aree preferenziali.

I diversi livelli di priorità vengono definiti anche dalla contemporanea coesistenza su una medesima area di diverse sensibilità ambientali specifiche (coesistenza di più aree preferenziali).

- Soggettive

Tali priorità vengono individuate in relazione alle caratteristiche aziendali (ad esempio: aziende zootecniche/frutticole, aziende condotte da giovani imprenditori, estensione della superficie oggetto di impegno o gestita complessivamente dall'azienda ecc.).

9.2.2 Modalità di applicazione dei criteri di selezione

PREMESSA

Il meccanismo operativo di selezione per le Misure/Azioni dell'Asse 2 è definito in riferimento ai contenuti dei seguenti documenti:

- P.S.R. 2007-2013 della Regione Emilia-Romagna – approvato con Decisione della Commissione europea C (2007) 4161 del 12 settembre 2007;
- Criteri di selezione degli interventi delle Misure dell'Asse 2 – approvati dal Comitato di Sorveglianza del 7 dicembre 2007;
- Programma Operativo dell'Asse 2 (di seguito abbreviato P.O. Asse 2) – approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 168 dell'11 febbraio 2008.

La selezione e l'ordinamento in graduatoria delle domande presentate ai fini dell'accesso agli interventi previsti dalle Misure/Azioni dell'Asse 2 si basano su *criteri di tipo territoriale*, e di *tipo soggettivo*, così come definiti dal P.S.R. al paragrafo 5.3.2.4.

Il presente documento definisce il meccanismo operativo per effettuare la selezione e l'ordinamento utilizzando tali criteri al fine di concentrare gli interventi all'interno delle aree preferenziali.

9.2.3 Criteri territoriali

Le priorità assegnate da questi criteri riguardano superfici agricole/forestali che ricadono in aree preferenziali, così come definite al paragrafo 5.3.2.3 del P.S.R. 2007-2013.

Il P.O. Asse 2, nel paragrafo "Criteri di selezione degli interventi delle Misure dell'Asse 2" esplicita la modalità con cui la Regione Emilia-Romagna intende perseguire la concentrazione degli interventi nelle aree preferenziali.

Tale modalità prevede l'assegnazione di una priorità diversificata (come meglio specificato di seguito) ai seguenti gruppi di aree:

- AREE DI TIPO A

Aree preferenziali di valenza regionale, trasversali a tutte le Azioni/Misure dell'Asse 2: ovvero le aree della Direttiva Nitrati definite ai sensi della Direttiva 91/676/CEE e aree della Rete Natura 2000 definite ai sensi delle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE

- **AREE DI TIPO B**

Altre aree preferenziali: ovvero tutte le aree preferenziali di cui al paragrafo 5.3.2.3, eccetto le aree indicate al precedente alinea. Ad ogni Azione/Misura sono associate specifiche aree preferenziali.

- **AREE DI TIPO C**

Aree preferenziali di valenza locale: ovvero le aree individuate dai PRIP.

Le aree di tipo A, come sopra individuate, sono considerate come un'“unica area” alla quale è attribuito lo stesso livello di priorità; alle aree di tipo B e di tipo C (considerate singolarmente o in sovrapposizione) non può mai essere assegnato un livello di priorità maggiore rispetto alle aree di tipo A.

Le aree di tipo B sono oggetto di priorità subordinate rispetto a quella assegnata alle aree di tipo A. Relativamente ad esse il P.S.R. ha demandato ai PRIP il compito di definire l'ordine di priorità, coerentemente con le strategie locali.

Le priorità territoriali assegnate alle superfici agricole/forestali che ricadono nelle aree di tipo C, sono sempre subordinate a quelle individuate per le aree preferenziali di tipo A e di tipo B.

In merito alla sovrapposizione tra aree preferenziali, il P.S.R. stabilisce che i livelli di priorità assegnabili ad una superficie vengono definiti anche dalla contemporanea coesistenza su una medesima area di diverse sensibilità ambientali specifiche mentre il P.O. Asse 2 definisce alla Tabella 2 del paragrafo 1.1.1 la priorità in relazione alle diverse sovrapposizioni.

Il PRIP prevede priorità unica per gruppo di tutela (fatto salvo quando non espressamente indicato in modo diverso), tuttavia in presenza di sovrapposizioni, a detta sovrapposizione dovrà riconoscersi la contemporanea presenza di diverse sensibilità ambientali sulla medesima area.

Conseguentemente, una superficie in cui si sovrappongono più aree preferenziali è prioritaria rispetto ad una superficie senza sovrapposizioni.

Le priorità territoriali sono applicate mediante l'attribuzione di un peso alle singole aree preferenziali: si tratta di un coefficiente moltiplicativo che, considerando le priorità stabilite, consente di misurare l'importanza relativa ad ogni area preferenziale.

Il valore del peso riferibile a ciascuna tipologia di area preferenziale o gruppo di aree preferenziali è definito sul presente avviso pubblico nel rispetto di quanto di seguito indicato:

- alle singole aree di tipo A deve essere attribuito un peso di uguale valore, essendo riconosciuta a tali aree lo stesso livello di priorità;
- il rapporto tra i pesi delle aree di tipo A e delle aree di tipo B deve essere di **2** (per le aree di tipo A) ad **1** (per le aree di tipo B). Operativamente il rapporto 2:1 deve sussistere tra il peso attribuito alle aree di tipo A e la prima, in ordine di priorità, delle aree di tipo B.
- per l'attribuzione dei pesi alle aree di tipo B vale la seguente precisazione:
nel P.R.I.P. è stato indicato l'ordine di priorità dei gruppi di tutela e dove specificato l'ordine di priorità fra singole aree preferenziali.

In ogni caso:

- il valore dei pesi attribuiti alle aree preferenziali di tipo B deve essere tale per cui la loro sommatoria non deve mai superare il valore assegnato alla singola area preferenziale di tipo A;
- il valore del peso attribuito all'area preferenziale di tipo B avente maggiore priorità deve essere tale da non essere mai superato dal valore risultante dalla sommatoria dei pesi attribuiti alle aree di tipo B di priorità inferiore. Tale relazione deve essere rispettata per ciascun livello di priorità.
- per le aree di tipo C:
 - il valore dei pesi attribuiti alle aree preferenziali di tipo C deve essere tale per cui la loro sommatoria non deve mai superare il valore assegnato all'ultima, in ordine di priorità, delle aree di tipo B;
 - il valore del peso attribuito all'area preferenziale di tipo C avente maggiore priorità deve essere tale da non essere mai superato dal valore risultante dalla sommatoria dei pesi attribuiti alle aree di tipo C di priorità inferiore. Tale relazione deve essere rispettata per ciascun livello di priorità.

I pesi attribuiti ai criteri territoriali sono riportati nel presente avviso pubblico.

9.2.4 Criteri soggettivi

Nei documenti citati in premessa si stabilisce che i criteri soggettivi agiscono in maniera subordinata rispetto a quelli territoriali.

La Regione Emilia-Romagna stabilisce che l'utilizzo dei criteri soggettivi, sia quelli definiti nel PSR 2007-2013 che quelli definiti nel PRIP, nel meccanismo operativo di selezione deve essere coerente con gli obiettivi perseguiti dall'Asse 2. A tal fine si distinguono:

A - criteri soggettivi con valenza ambientale;

B - altri criteri soggettivi (per esempio di tipo competitivo).

Le priorità attribuite ai criteri soggettivi di tipo A assumono una diversa connotazione se applicate ad una Misura oppure alle Azioni che compongono una Misura. In particolare:

- se riferite alle Misure non suddivise in Azioni, costituiscono criterio di ordinamento a parità di punteggio derivante dall'applicazione dei criteri territoriali;
- se riferite alle Azioni in cui si articola una Misura, differenziano il valore della priorità tecnica assegnata a ciascuna Azione determinando di fatto una precedenza.

Le priorità individuate per i criteri soggettivi di tipo B possono essere utilizzate solo al fine di differenziare ulteriormente posizioni ex-equo al fine di pervenire all'ordinamento definitivo della graduatoria.

9.3 Modalità di definizione della graduatoria

Successivamente all'istruttoria in merito all'ammissibilità delle domande, gli Enti procedono all'applicazione dei criteri territoriali, e soggettivi per procedere all'ordinamento definitivo delle domande ammesse in un'unica graduatoria per Misura.

Di seguito si riporta un sunto di quanto disposto dalla DGR 2008/363, allegato 2, punto "4. Modalità di definizione della graduatoria"; per una trattazione completa si rimanda all'atto sopra citato.

L'applicazione dei predetti criteri avviene nelle seguenti fasi:

- a) attribuzione dei punteggi relativi ai criteri territoriali per ciascuna Misura/Azione

- b) applicazione delle priorità soggettive con valenza ambientale per ciascuna Misura/Azione
- c) applicazione delle priorità soggettive di tipo B (altri criteri soggettivi).

Relativamente all'applicazione dei criteri territoriali, l'unità di riferimento per il calcolo del punteggio è la particella catastale dichiarata in domanda con riferimento a ciascuna Misura/Azione. Una particella appartiene ad un'area preferenziale anche nel caso in cui risulti solo parzialmente inclusa all'interno della stessa area preferenziale. Il calcolo del punteggio si compone delle seguenti fasi:

- a) calcolo della SOI (superficie oggetto di impegno) ricadente in ciascuna delle aree preferenziali; pertanto, la SOI di una particella che ricade in due o più aree preferenziali sarà ripetuta in ciascuna area preferenziale;
- b) calcolo percentuale della SOI ricadente in ciascuna area preferenziale rispetto alla SOI totale;
- c) ponderazione di ciascun valore percentuale calcolato al punto b) utilizzando i pesi definiti dagli Enti per ciascuna area preferenziale.

Il risultato della ponderazione, calcolato con riferimento a ciascuna Misura/Azione, deve essere normalizzato a 100 (il risultato più alto ottenuto per ciascuna Misura/Azione diventa pertanto il 100) e poi arrotondato all'intero, determinando il punteggio effettivo.

Ottenuti tali punteggi con riferimento a ciascuna Misura/Azione, si procede ad un ordinamento in relazione ai criteri soggettivi di tipo A e, in presenza di ex-equo, si applicano i criteri soggettivi di tipo B (altri criteri soggettivi).

Ciascuna colonna della matrice contiene, in ordine decrescente, il punteggio relativo ai criteri territoriali assegnato per ogni beneficiario.

- Il numero delle colonne è determinato in base al numero di priorità soggettive di tipo A. Ogni colonna potrà essere pertanto riprodotta in base numero di priorità soggettive di tipo A.

Le colonne sono ordinate da sinistra a destra in relazione alla priorità soggettiva di tipo A.

Su una stessa riga della matrice si collocano sempre uguali valori di punteggio relativi ai criteri territoriali. Pertanto, il numero delle righe è determinato dalla quantità dei diversi valori del punteggio assegnato attraverso i criteri territoriali.

Muovendosi dalla prima riga da sinistra verso destra e poi, in successione, alla riga seguente (sempre da sinistra verso destra), è possibile stabilire l'ordine con il quale i beneficiari si posizionano in graduatoria.

In tal modo il posizionamento in graduatoria considera contemporaneamente:

- il punteggio ottenuto sulla base dei criteri territoriali;
- l'ordine decrescente di priorità riconosciuto a livello locale ai parametri soggettivi.

La Provincia di Ravenna provvederà pertanto, conformemente con quanto sopra riportato, ad approvare specifica graduatoria applicando i criteri di seguito indicati.

I richiedenti per i quali è accolta specifica "domanda di aiuto" avranno l'obbligo di presentare le periodiche "domande di pagamento" nei modi e nei tempi definiti da AGREA.

9.4 Priorità territoriali

Priorità territoriali disposte dalla Regione Emilia Romagna di Tipo A	
Zone vulnerabili ai sensi della Direttiva n. 91/676/CEE	Punti 512

ZPS e SIC individuate in applicazione delle Direttive n. 79/49/CEE e n. 92/43/CEE	Punti 512
---	-----------

Priorità territoriali disposte dal P.R.I.P. di Tipo B	
Parchi nazionali e regionali e riserve naturali istituiti ai sensi della L. n. 394/91 e della L.R. n. 6/2005	
Aree a parco e riserve naturali	Punti 256
Aree contigue	Punti 128
Aree preferenziali a prevalente tutela idrologica	
Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua (art. 3.17 del PTCP)	Punti 8
Pertinenze idrauliche dei principali canali di bonifica	Punti 8
Zone di rispetto dei punti di captazione/derivazioni delle acque sotterranee e superficiali destinate al consumo umano, come individuate dagli strumenti di pianificazione urbanistica (art. 42 Titolo III delle Norma del PTA)	Punti 8
Zone di protezione delle acque sotterranee (aree di ricarica ed emergenze naturali della falda), in territorio pedecoliinare e di pianura come delimitate, ai sensi dell'art. 44, lett. a delle norme del PTA, dai PTCP	Punti 8
Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei (art. 5 del PTCP)	Punti 8
Aree preferenziali a prevalente tutela naturalistica	
Zone di tutela naturalistica (art. 3.25 del PTCP)	Punti 2
Reti ecologiche di cui alla L.R. n. 20/2000 e L.R. n. 6/2005	Punti 2
Oasi di protezione della fauna e aziende faunistico-venatorie individuate ai sensi della legislazione nazionale e regionale in materia	Punti 2
Aree preferenziali a prevalente tutela paesaggistica (Zone di particolare interesse paesaggistico e ambientale (art. 3.19 del PTCP)	Punti 1

9.5 Criteri soggettivi definiti dalla Regione Emilia-Romagna e dal PRIP

Criteri soggettivi con valenza ambientale	
Aziende con allevamento di erbivori (superiore a UBA 1)	

Altri criteri soggettivi	
Imprenditori Agricoli Professionali, di cui al D.Lgs. n. 99/04 ⁽¹⁾	Punti 8
Aziende agricole con produzioni tipiche come definite per la Misura 132 del PSR 2007-2013	Punti 4

Aziende condotte da giovani imprenditori al primo insediamento ai sensi della Misura 112 dell'Asse 1 del PSR	Punti 2
Aziende condotte da giovani imprenditori ⁽²⁾	Punti 1

(1) la Provincia di Ravenna si riserva di richiedere ai singoli Beneficiari la documentazione necessaria per l'attribuzione della qualifica IAP qualora le esigenze istruttorie in ordine alla stesura della graduatoria lo rendano necessario.

(2) In riferimento alla forma giuridica dell'azienda agricola l'applicazione del criterio soggettivo "Aziende condotte da giovani imprenditori", si deve intendere nel modo seguente:

impresa individuale		imprenditore con meno di 40 anni al momento della presentazione della domanda
Società	Nelle società di persone	almeno uno dei soci con meno di 40 anni al momento della presentazione della domanda
	Nelle società di capitali	Almeno un componente del consiglio di amministrazione a meno di 40 anni al momento della presentazione della domanda
	Nelle società cooperative	si applicano le stesse condizioni delle società di capitale

In caso di ulteriore parità verrà data priorità al conduttore più giovane come definito dalla tabella di cui sopra.

10. Gestione finanziaria

Con riferimento alla gestione finanziaria del P.S.R. 2007-2013, sono state assunte le seguenti deliberazioni regionali:

- n. 1441 dell'1 ottobre 2007 recante "Reg. (CE) 1698/2005 e Decisione C(2007) 4161 del 12 settembre 2007. Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013. Articolazione spesa pubblica per Asse a livello territoriale e ripartizione per Misura delle risorse destinate a interventi di competenza della Regione";
- n. 1559 del 22 ottobre 2007 recante "Reg. (CE) 1698/2005 e Decisione C(2007) 4161 del 12.9.2007. Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013. Definizione strategie finanziarie, modalità di attribuzione riserva di premialità e di effettuazione compensazioni finanziarie a livello territoriale provinciale";
- n. 101 del 28 gennaio 2008 recante "Reg. (CE) 1698/2005 e Decisione C(2007) 4161 Programma Sviluppo Rurale 2007-2013. Modifiche pianificazione finanziaria per misura, aggiornamento deliberazioni 1441/2007 e 1559/2007 e contestuale definizione obiettivi finanziari per territorio provinciale";
- n. 332 dell'8 febbraio 2010 con la quale si è provveduto ad assegnare agli enti territoriali la riserva di premialità a seguito dell'analisi dell'efficienza finanziaria;
- n. 1132 del 26 luglio 2010 relativa all'assegnazione agli enti territoriali delle risorse aggiuntive derivanti dalla riforma Health Check e dall'accorpamento alla regione dei territori dell'Alta Valmarecchia;
- n. 1477 del 7 ottobre 2010 relativa alla ridefinizione della tempistica di attivazione dei bandi delle Misure dell'asse 2;

- n. 269 del 28 febbraio 2011 concernente l'assegnazione agli enti territoriali delle risorse derivanti dalle economie maturate a seguito dell'attivazione dei progetti di filiera e riparto delle risorse aggiuntive derivanti dalla Health check ai Gal.

Con tali atti sono state ripartite e attribuite, per ogni singolo ambito territoriale provinciale, le risorse destinate nel periodo di applicazione del P.S.R. 2007-2013 e sono stati definiti i relativi obiettivi finanziari.

Tenendo conto delle risorse assegnate dal P.R.I.P. alla Misura, e di quanto contenuto nella Deliberazione di Giunta regionale n. 303 del 7/3/2011, le risorse disponibili nel presente bando sono determinate in € 491.128,89.

Le risorse da impegnare potranno essere incrementate fino all'ammissione dell'ultima domanda collocata nelle graduatorie in posizione utile per il finanziamento per l'intero importo richiesto. Eventuali economie connesse a rinunce ed esiti di attività istruttorie - diversi dalle riduzioni ed esclusioni previste dal Reg. (UE) 65/2011 e dal DM 20/3/2008 - potranno essere utilizzate per finanziare ulteriori domande purché i relativi provvedimenti siano assunti non oltre il termine dell'annata agraria cui si riferisce la domanda di aiuto.

11. Indennità concedibili e cumulabilità dei sostegni erogabili per superficie

Per l'adesione alla Misura è concesso un sostegno di durata annuale.

Pertanto la collocazione in posizione utile per il finanziamento, nelle specifiche graduatorie, di una domanda relativa alla Misura 211, conferisce titolo al pagamento per la sola "annualità di riferimento dell'indennità", ciò anche se il "periodo di impegno" si estende ad annualità successive (senza quindi conferire alcun diritto al pagamento di indennità per tali annualità successive).

11.1 Indennità corrisposta per tipologia di coltura

L'aiuto concesso per ettaro di superficie coltivata è diversificato in funzione del tipo di coltura praticata, secondo il seguente schema:

<i>COLTURA</i>	<i>Sostegno massimo (€/ha)</i>
<i>Fruttiferi , Orti, Frutti minori, Piante officinali</i>	<i>150</i>
<i>Ulivo, Castagno da frutto, Vite</i>	<i>100</i>
<i>Praticoltura avvicendata + zootecnia</i>	<i>200</i>
<i>Pascolo Prato permanente + zootecnia</i>	<i>150</i>
<i>Seminativi</i>	<i>150</i>
<i>Praticoltura avvicendata</i>	<i>100</i>
<i>Pascolo Prato permanente di montagna</i>	<i>100</i>

Gli aiuti destinati alle superfici connesse all'attività zootecnica sono determinate, per ogni azienda, sulla base di un rapporto UBA/superficie foraggiera pari o superiore a 0,5 (con esclusione delle superfici a silo-mais).

Con riferimento alla tabella precedente sono da considerare:(1)

- "praticoltura avvicendata", le colture di cui al punto 2.01.09 dell'Allegato II del Reg. (CE) n. 1200/09 con l'esclusione di quelle utilizzate per la produzione di energia rinnovabile e delle superfici a silo mais ,
- "prato permanente e pascolo" le colture di cui al punto 2.03 dell'Allegato II del Reg. (CE) n. 1200/09.

Relativamente alle superfici di cui al punto 2.03, quelle utilizzate come pascoli magri (2.03.02) o comunque "con tara" possono essere ammesse a pagamento solo per imprenditori agricoli con

attività zootecnica aziendale. Al riguardo sono da considerare i soli allevamenti bovino e/o ovino e/o caprino e/o equino connessi all'impegno di pascolamento previsto dalla Misura.

(1) Dal Reg (CE) 1200/09

- praticoltura avvicendata:

"2.01.09 Piante raccolte verdi

Tutte le coltivazioni erbacee seminatrici destinate all'alimentazione animale, coltivate in avvicendamento con altre colture, che occupano la stessa superficie per meno di cinque anni (coltivazioni foraggere annuali o pluriennali). Sono comprese le coltivazioni erbacee utilizzate per la produzione di energia rinnovabile. Sono comprese le coltivazioni non utilizzate dall'azienda che vengono vendute ad altre aziende per uso diretto o all'industria.

2.01.09.01 Erbai temporanei

Graminacee da pascolo, fieno o insilamento, incluse come parte di una normale rotazione delle colture, che occupano il terreno per un periodo di almeno un'annata agraria e inferiore a 5 anni. Le sementi sono graminacee pure o in miscuglio. Le superfici vengono dissodate mediante aratura o altre tecniche di lavorazione oppure le piante vengono distrutte con altri mezzi, ad esempio erbicidi, prima che la superficie venga seminata di nuovo. Sono compresi i miscugli in cui prevalgono le graminacee e altre colture foraggere (di norma leguminose), utilizzati per pascolo, raccolti verdi o come fieno secco.

2.01.09.02 Altro foraggio verde

Altri foraggi annuali o pluriennali (meno di cinque anni).

2.01.09.02.01 Mais verde

Tutti i tipi di mais (*Zea mays* L.) coltivati principalmente per l'insilamento e non raccolti per la granella (tutoli interi, parti di una pianta o pianta intera). Sono compresi il mais verde consumato direttamente dagli animali (senza insilamento) e i tutoli interi (grano, rachide, glumella) raccolti per l'uso come mangimi o per l'insilamento e per la produzione di energia rinnovabile.

2.01.09.02.02 Leguminose

Leguminose coltivate e raccolte verdi (pianta intera) per foraggio. Sono compresi i miscugli in cui prevalgono le leguminose (di norma > all'80%) e le piante erbacee, raccolti verdi o come fieno secco.

2.01.09.02.99 Altre piante raccolte verdi non menzionate altrove

Altre coltivazioni per seminativi destinate all'alimentazione animale, raccolte verdi, non menzionate altrove."

- prato permanente e pascolo

"2.03 Prati permanenti

Superfici destinate permanentemente (per cinque anni o più) a colture erbacee da foraggio, coltivate (seminate) o naturali (spontanee), non comprese nell'avvicendamento delle colture dell'azienda. Le superfici possono essere utilizzate per pascolare e falciare per l'insilamento o la fienagione o essere utilizzate per la produzione di energia rinnovabile.

2.03.01 Prati e pascoli, esclusi i pascoli magri

Pascoli permanenti su terreni di buona o media qualità. Di norma queste superfici si possono utilizzare per il pascolo intensivo.

2.03.02 Pascoli magri

Pascoli permanenti a bassa resa, di norma su terreno di scarsa qualità, ad esempio collinare e ad alta quota, in genere non concimato, coltivato, seminato o drenato. Queste superfici vengono abitualmente utilizzate solo per il pascolo estensivo e in genere non sono falciate o falciate in modo estensivo; non possono alimentare un numero elevato di animali.

2.03.03 Prati permanenti non più destinati alla produzione ammessi a beneficiare di aiuti finanziari

Superfici di prati permanenti e pascoli non più destinati alla produzione che, conformemente al regolamento (CE) n. 1782/2003 o, se del caso, alla legislazione più recente, sono mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali e sono ammessi a beneficiare di aiuti finanziari."

11.2 Modulazione dell'indennità

L'indennità è commisurata alla superficie di cui dispone l'azienda. E' prevista, pertanto, una modulazione del premio corrisposto all'imprenditore agricolo, secondo i seguenti criteri:

- per aziende con estensione inferiore o uguale a 20 ha di S.A.U., erogazione del sostegno massimo/ha di S.A.U. previsto;

- per aziende con estensione superiore a 20 ha di S.A.U. e inferiore o uguale a 30 ha di S.A.U., il sostegno massimo/ha previsto è ridotto del 20% per ettaro;

- per aziende con estensione superiore a 30 ha di S.A.U. il sostegno massimo/ha previsto è ridotto del 30% per ettaro;

- in tutti i casi, il sostegno non è erogato per superfici eccedenti i 50 ha di S.A.U. aziendale.

Si specifica che nei casi in cui uno stesso beneficiario sia collocato in posizione utile per il pagamento delle indennità sia per la Misura 211 che per la Misura 212, la riduzione percentuale prevista per la "modulazione" è da applicare computando comunque l'intera SAU aziendale.

Analogamente si procederà anche per il computo della riduzione.

Ai fini dell'applicazione della modulazione, al momento della presentazione della domanda, il richiedente di indennità che conduce più di 50 ha in zona svantaggiata indicherà quali particelle fra quelle condotte si intendono da considerare per il computo dell'indennità. Il tetto deve considerarsi unico per beneficiario anche qualora egli richieda l'aiuto sia sulla misura 211 che sulla 212; i 50 ettari di SAU aziendale massima a premio saranno quindi valutati come somma degli ettari richiesti a premio nelle domande delle due Misure.

11.3 Cumulabilità dei sostegni erogabili per superficie

Le superfici coltivate a foraggio o condotte a prato/pascolo già oggetto di domanda di aiuto per l’Azione 2 “Produzione biologica” Misura 214, previsto per gli operatori iscritti nell’elenco regionale che effettuano produzioni zootecniche ai sensi del Regolamento (CEE) n. 834/2007 e successive modificazioni, non potranno nel contempo beneficiare del sostegno per le superfici “Praticoltura avvicinata + zootecnia” e/o “Pascolo Prato permanente + zootecnia” previsto dalle Misure 211 e 212 . Tali superfici potranno nel contempo beneficiare esclusivamente degli aiuti previsti per le superfici “Praticoltura avvicinata” e/o “Pascolo Prato permanente di montagna” di cui alle Misure 211 e 212.

Nei casi in cui chi richiede il pagamento di indennità, nella medesima annualità di riferimento, presenti una domanda di pagamento per l’Azione 2 della Misura 214 associata alla notificazione del metodo biologico anche in ambito zootecnico, alla totalità delle particelle agricole riconoscibili “praticoltura avvicinata” o “prato permanente e pascolo” potrà essere riconosciuto unicamente l’importo delle indennità al livello previsto “senza zootecnia”. Ciò anche se parte di dette particelle non risultassero suscettibili di pagamento per l’Azione 2 al livello previsto per la zootecnia biologica regolarmente notificata.

Sarà cura di AGREA provvedere affinché in sede di compilazione delle domande di indennità le particelle in questione non vengano richieste a pagamento al livello previsto “+ zootecnia”.

12. Subentro negli impegni

Ai sensi dell’art. 44 del Reg. (CE) 1974/06, se nel corso del “periodo di impegno” un beneficiario trasferisce totalmente o parzialmente la sua azienda ad un altro soggetto, quest’ultimo può subentrare nell’impegno per il restante periodo.

Ai sensi del medesimo articolo se non avviene il *subentro* “... il beneficiario è tenuto a rimborsare il sostegno ricevuto” e pertanto nel caso in cui il subentro negli impegni non abbia luogo, salvo i documentati casi di forza maggiore previsti dal citato regolamento e notificati all’Amministrazione competente nei termini previsti dall’art. 47 del Reg. (CE) 1974/06, il beneficiario che cessa gli impegni sarà soggetto al procedimento di restituzione delle indennità percepite.

Dall’annualità 2011 tale restituzione non è dovuta qualora nel corso del periodo di impegno l’estensione della SAU residua ricadente in area svantaggiata risulti pari o superiore a 2,5 ha. Tale superficie rappresenta l’estensione minima di SAU da condurre in area svantaggiata per corrispondere al requisito minimo di accesso alla Misura (“almeno il 50% della SAU” minima di 5 ha che complessivamente un beneficiario deve avere in conduzione per accedere alla Misura deve ricadere in area svantaggiata).

La corresponsione delle indennità non è dovuta per particelle agricole cedute nel periodo corrispondente all’annualità di riferimento dell’indennità in mancanza di subentro nell’impegno.

In ogni caso, in relazione al trasferimento si dovrà procedere come di seguito indicato:

- il soggetto subentrante deve darne comunicazione al CAA al quale ha conferito mandato per l’*“Anagrafe delle aziende agricole dell’Emilia-Romagna”*, fornendo la documentazione relativa nei termini prescritti dall’art. 5 del Regolamento regionale n. 17 del 15 settembre 2003. Il soggetto subentrante deve inoltre sottoscrivere e inviare all’Amministrazione competente per territorio una domanda di trasferimento di impegno, secondo le procedure rese disponibili da AGREA e le cui informazioni sono disponibili sul sito internet <http://agrea.regione.emilia-romagna.it>, entro i medesimi termini di cui all’art. 5 del R.R. 17/2003 ovvero, in alternativa:

- il cedente ed il cessionario, congiuntamente, devono dichiarare all’Amministrazione competente, e per conoscenza ad AGREA, entro gli stessi termini di cui all’art. 5 del R.R. 17/2003, che il cessionario medesimo non intende subentrare negli impegni in atto.

Il soggetto subentrante acquisisce il diritto di presentare le successive domande di indennità se possiede i requisiti prescritti.

Il soggetto subentrante dovrà inoltre specificare se le precedenti domande siano depositate presso altra Amministrazione.

Resta inteso che, per non incorrere nelle sanzioni previste, l'impegno deve essere mantenuto obbligatoriamente dal subentrante fino al completamento del periodo d'impegno.

Il subentrante che, fatti salvi i casi di forza maggiore, non porti a termine l'impegno originariamente assunto è tenuto alla restituzione di tutte le indennità erogate anche se percepite dal precedente beneficiario.

Nel caso l'azienda, in virtù dell'applicazione di normative comunitarie, nazionali e regionali, sia oggetto di programmi di riordino fondiario e si verifichino pertanto variazioni aziendali tali da non permettere la prosecuzione degli impegni assunti, il beneficiario è tenuto a darne tempestivamente comunicazione all'Amministrazione competente.

In tal caso l'Amministrazione competente adotta gli opportuni provvedimenti atti a disciplinare la nuova situazione intervenuta.

13. Controlli

Le attività di gestione e controllo sono condotte in conformità a quanto riportato

- nel Reg. (UE) 65/2011 - in particolare gli articoli della Parte II "Norme in materia di gestione e di controllo", Titolo I "Sostegno allo sviluppo rurale per determinate Misure contemplate dall'Asse 2 e dall'Asse 4" - e nel paragrafo 11 del P.S.R. 2007-2013;
- nel Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 22 dicembre 2009 n. 30125 e successive modifiche;
- nella Deliberazione della Giunta regionale n. 1006 del 30 giugno 2008;
- nella Deliberazione della Giunta regionale n. 1107 del 27 luglio 2011, che ha apportato modifiche e integrazioni alla precedente Deliberazione n. 1006 del 30 giugno 2008, sue modifiche e integrazioni.

Come da paragrafo 11.1.2 del P.S.R. 2007-2013 compete all'Organismo Pagatore Regionale (AGREA) l'effettuazione dei controlli previsti dalla normativa comunitaria.

14. Perdita dei requisiti e inadempimenti - Irregolarità

1. Perdita dei requisiti che condizionano l'ammissibilità del pagamento dell'indennità

I requisiti richiesti per beneficiare del pagamento di indennità per la Misura 211 sono definiti nel P.S.R. 2007-2013 e dettagliati nel precedente paragrafo "Requisiti e Impegni".

Gli stessi devono essere rispettati per l'intero "periodo di impegno" e/o per l'"annualità di riferimento dell'indennità", pena l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni previste dall'art. 18 del Reg. (CE) 1975/06 e/o il recupero degli aiuti come da art. 2 del medesimo Regolamento.

2. Difformità di superficie e Difformità di UBA

Si configura difformità di superficie e/o di UBA qualora le superfici e/o i capi dichiarati siano superiori o inferiori a quelli accertati.

Si ricade nella fattispecie di cui al precedente punto 1 "Perdita dei requisiti che condizionano l'ammissibilità del pagamento dell'indennità" nei casi in cui tali difformità siano rilevanti in relazione ai requisiti di accesso.

Per i casi di "**difformità**" di superficie e/o delle UBA si rimanda in particolare agli artt. 16 e 17 del Reg. (CE) 1975/06.

3. Inadempimenti

Gli impegni connessi al pagamento di indennità sono definiti nel P.S.R. 2007-2013 e dettagliati nel precedente paragrafo 4. Gli stessi devono essere rispettati per l'intera "annualità di riferimento dell'Indennità" e/o per l'intero "periodo di impegno".

In particolare, nei casi in cui il beneficiario di indennità compensative non prosegua l'attività agricola in zona svantaggiata per il periodo prescritto, ovvero nel periodo di impegno la SAU condotta in dette aree risulti inferiore al limite definito nel paragrafo "Requisiti e Impegni", viene pregiudicato il raggiungimento dell'obiettivo della Misura e viene meno l'impegno di cui al comma 2 dell'art. 37 del Reg. (CE) 1698/05. In tale evenienza si procederà al recupero dei pagamenti effettuati ai sensi dell'art. 73 del Reg. (CE) 796/2006 e dell'art. 2 del Reg. (CE) 1975/2006.

La Regione Emilia-Romagna, ad avvenuta definizione del sistema sanzionatorio di cui al comma 2 art. 18 del Reg. (CE) 1975/06, con successivo atto disciplinerà gli specifici inadempimenti, per i quali si procederà all'applicazione delle riduzioni ed esclusioni previste dal medesimo art. 18 (si richiama quanto previsto dal comma 2 del medesimo articolo per quanto riguarda l'individuazione degli importi). Sono in ogni caso fatti salvi i casi di forza maggiore.

15. Condizionalità

I beneficiari di indennità per la Misura 211, sono tenuti - nel periodo corrispondente al **periodo di impegno** e su qualsiasi superficie agricola condotta, inclusi i terreni in relazione ai quali non percepiscono alcun aiuto - al rispetto degli atti e delle norme di cui al quadro regolamentare nazionale e regionale relativo al regime di condizionalità in applicazione del Reg. (CE) 73/2009 che ha abrogato il Reg. (CE) 1782/03.

Si richiama al riguardo il contenuto degli articoli n. 50 bis del Reg. (CE) 1698/05 e n. 23 del Reg. (CE) 1975/06 già citati nel precedente paragrafo 4.

Ai fini del controllo del rispetto della Condizionalità per l'anno 2008 si richiamano inoltre gli artt. 19, 20 e 21 del Reg. (CE) 1975/06 nonché la deliberazione regionale n. 2162 del 27 dicembre 2007. Per quanto concerne le annualità successive al 2008, dovranno essere applicate le disposizioni concernenti la Condizionalità relative all'anno di riferimento.

Con riguardo *alle norme di condizionalità relative alla Buona conduzione agronomica e ambientale, si evidenziano quelle relative:*

- *all'obbligo di proteggere il pascolo permanente, che comporta l'impossibilità di convertire ad altri usi le superfici a pascolo permanente; a tale proposito si evidenzia l'importanza per la biodiversità di mantenere tali superfici, contrastando l'avanzamento naturale del bosco e pertanto conservando habitat per l'alimentazione e la riproduzione di specie di interesse comunitario;*
- *all'obbligo di gestire le superfici ritirate dalla produzione con finalità di tutela della biodiversità, in particolare, attraverso il mantenimento durante tutto l'anno di una copertura vegetale, naturale o artificiale e da sfalciare o trinciare almeno una volta all'anno ma al di fuori del periodo importante per la riproduzione della fauna selvatica (compreso fra il 1° marzo e il 31 luglio nella Rete Natura 2000 e tra il 15 marzo e il 15 luglio nelle altre aree);*
- *al divieto di eliminare i terrazzamenti esistenti e di effettuare livellamenti se non sono autorizzati.*

16. Accordi Agroambientali Locali

Nel presente avviso pubblico non sono attivati Accordi Agroambientali Locali.

17. Riferimenti normativi

Per quanto non espressamente previsto nel presente documento, si rimanda al contenuto dei seguenti riferimenti normativi:

- Legge Regionale 30 maggio 1997 n. 15 che disciplina le funzioni amministrative in materia di agricoltura;
- Legge Regionale 23 luglio 2001 n. 21 che istituisce l'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA) per l'Emilia-Romagna;
- Reg. (CE) n. 1290/05;
- Reg. (CE) n. 1698/05;
- Reg. (CE) n. 1974/06
- Reg. (UE) n. 679/11 che modifica il Reg. (CE) 1974/06

- Reg. (UE) n. 65/2011 che stabilisce modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1698/05 e abroga il Reg. (CE) 1975/06. Le citazioni al Regolamento abrogato contenute nel presente Programma, sono da riferire al nuovo Regolamento come da “Tavola di concordanza” di cui all’allegato II al medesimo Reg. (CE) n. 65/2011
- Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013
- Deliberazione della Giunta regionale n 1006/2008
- Deliberazione della Giunta regionale n. 1107/2011 inerente le modifiche alle previsioni sulle violazioni degli impegni per l’Asse 2 previsti dalla Deliberazione di Giunta regionale n. 1006/2008 a partire dall’annualità di pagamento 2011;
- Ulteriori norme di carattere comunitario, nazionale e regionale che regolano la materia.

18. Informativa privacy

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003 “*Codice Privacy*” si informa di quanto segue:

- Che il trattamento a cui saranno sottoposti i dati personali forniti ha lo scopo di consentire l’attivazione del procedimento amministrativo conseguente all’istanza di adesione al presente avviso pubblico;
- Che il trattamento dei dati, effettuato mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza, potrà avvenire sia con modalità cartacee sia con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e comprenderà, nel rispetto dei limiti e delle condizioni posti dall’art. 11 del D.Lgs 196/2003, i seguenti trattamenti:
 - o trattamenti inerenti la gestione del procedimento amministrativo discendente dalla presente istanza, sotto il profilo amministrativo, contabile, operativo e statistico. Per tali trattamenti non è richiesto il consenso; la mancanza del conferimento dei dati impedirà l’avvio del procedimento amministrativo di accesso agli atti richiesto con la presente istanza;
 - o i dati personali possono essere comunicati, per adempimenti di legge ovvero per esigenze di carattere istruttorio;
 - o inserimento dei dati nelle banche dati condivise ai fini dello svolgimento delle attività istituzionali.
- I dati personali saranno conservati in archivi elettronici e/o cartacei e verranno trattati dai dipendenti della Provincia di Ravenna individuati quali incaricati dei trattamenti.
- Titolare del Trattamento dei dati è la Provincia di Ravenna, con sede in Piazza Caduti per la Libertà 2/4 e Responsabile del Trattamento è il Dirigente del Settore Politiche Agricole e Sviluppo Rurale competente in relazione alla istanza di adesione al presente avviso pubblico.